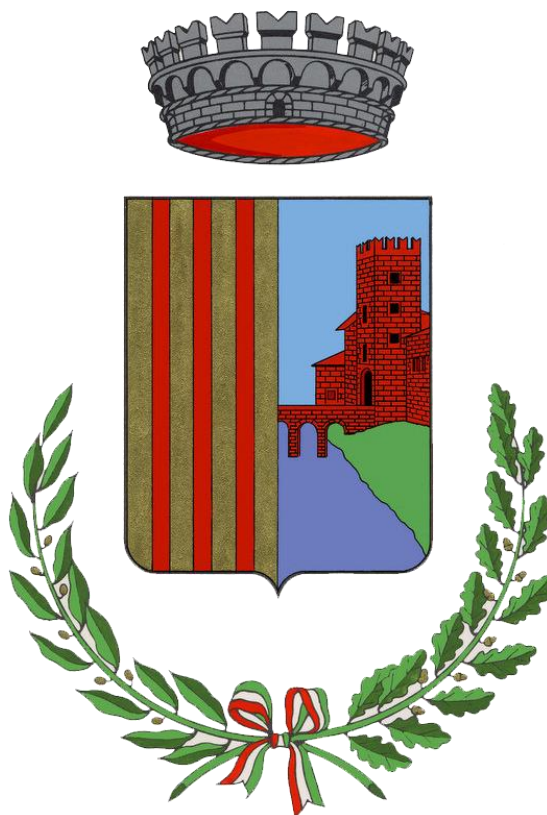




COMUNE DI POGGIO RENATICO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Delibera C.C. n. 40 del 29/11/2022

INDICE GENERALE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2 . Limiti alla potestà regolamentare
- Art. 3. Scopo del regolamento
- Art. 4. Individuazione delle entrate
- Art. 5. Soggetti Responsabili e attribuzioni di competenza

Titolo II - Gestione delle entrate tributarie

- Art. 6. Entrate tributarie comunali
- Art. 7. Aliquote
- Art. 8. Agevolazione tributarie
- Art. 9. Responsabile delle entrate tributarie
- Art. 10. Gestione delle entrate tributarie
- Art. 11. Modalità di versamento
- Art. 12. Attività di verifica e di controllo
- Art. 13. Omissione e ritardo dei pagamenti
- Art. 14. Dilazioni e rateizzazioni di pagamento
- Art. 15. Dilazioni per importi affidati all'Agente Nazionale della riscossione

Titolo III - Attività di riscossione e rimborso delle entrate tributarie

- Art. 16. Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti
- Art. 17. Rimborsi
- Art. 18. Compensazioni
- Art. 19. Accollo
- Art. 20. Riscossione coattiva
- Art. 21. Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate tributarie comunali

Titolo IV – Riscossione coattiva entrate non tributarie

- Art. 22. - Disposizione per la riscossione delle entrate non tributarie
- Art. 23. - Recupero bonario
- Art. 24. - Accertamento esecutivo per entrate non tributarie
- Art. 25. - Riscossione coattiva entrate non tributarie
- Art. 26. - Interessi moratori riscossione coattiva entrate non tributarie

Art. 27. - Rateizzazione

Titolo V - Tributi Comunali: Istituti deflattivi del contenzioso senza contraddittorio

Capo I – Diritto di interpello

Art. 28. Istituzione del diritto di interpello

Art. 29. Procedure ed effetti

Art. 30. Legittimazione e presupposti

Art. 31. Contenuto dell'istanza di interpello

Art. 32. Inammissibilità dell'istanza

Capo II– Ravvedimento Operoso

Art. 33. Ravvedimento operoso

Art. 34. Attività del contribuente

Capo III - Autotutela

Art. 35. Autotutela

Art. 36. Oggetto e limiti

Titolo VI - Tributi Comunali : Istituti deflattivi del contenzioso con contraddittorio

Capo I – Accertamento con adesione

Art. 37. Accertamento con adesione

Art. 38. Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 39. Competenza

Art. 40. Attivazione del procedimento di definizione

Art. 41. Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

Art. 42. Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 43. Atto di accertamento con adesione

Art. 44. Perfezionamento della definizione

Art. 45. Effetti della definizione

Art. 46. Riduzione delle sanzioni

Capo II - Reclamo e mediazione

Art. 47. Oggetto

Art. 48. Effetti

Art. 49. Valutazione

Art. 50. Perfezionamento e sanzioni

Capo III - Conciliazione Giudiziale

Art. 51. Conciliazione Giudiziale

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 52. Disposizioni finali

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali sia di natura tributaria che non tributaria, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997.
2. Il Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali sia di natura tributaria che non tributaria ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente Regolamento, in base all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
2. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

Art. 3- Scopo del regolamento

1. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali, anche tributarie, per il buon andamento dell'attività dell'Ente.
2. Le norme del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti/utenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 4 - Individuazione delle entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali:
 - le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base a legislazione vigente;
 - le entrate denominate, a titolo esemplificativo, proventi dei servizi pubblici come l'asili nido, la mensa scolastica, il servizio pre e post scuola, i servizi cimiteriali, lampade votive, uso palestre e impianti, i proventi dei beni dell'ente, il canone per l'occupazione di suolo pubblico, il canone unico non tributarie, oneri edilizi, le obbligazioni privatistiche, le locazioni con esclusione delle violazioni del codice della strada, ecc....
2. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo e ogni singola entrata comunale sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla loro natura.

Art. 5 – Soggetti Responsabili e attribuzioni di competenza.

1. Sono responsabili delle entrate di competenza i Responsabili di Area titolari di incarico di posizione organizzativa ai quali risultano affidate, mediante Decreto Sindacale e il Piano Esecutivo di Gestione o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata.
2. Al soggetto responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie alla riscossione delle entrate e precisamente, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'attività di verifica dell'entrata;
 - b) l'attività istruttoria ed i controlli di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente, nelle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate;
 - c) la verifica dei versamenti e dello stato degli insoluti;
 - d) la messa in mora del debitore e l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo;
 - e) gestione dei ricorsi ed eventuali contenziosi.

Titolo II

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 6 – Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente ed alle successive modificazioni e integrazioni di legge.

Art. 7 – Aliquote

1. Il competente organo comunale, con apposito atto e sulla base delle disposizioni normative vigenti, adotta entro la data fissata da norme, le aliquote per ogni singola entrata tributaria.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine e fatte salve particolari disposizioni di legge, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 8 - Agevolazioni tributarie

1. Per "agevolazioni tributarie" s'intendono sia le riduzioni sia le esenzioni dal tributo previste dalla Legge o dai Regolamenti vigenti.
2. Qualora la Legge o Regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva non soggetta ad autenticazione. Solo qualora il Comune non disponga o non possa venire in possesso di tale documentazione attraverso la richiesta ad altre P.A., tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento, pena l'esclusione dall'agevolazione stessa. La stessa procedura dovrà applicarsi qualora la documentazione sia imposta da leggi o da regolamenti quale condizione inderogabile.

Art. 9 – Responsabile delle entrate tributarie

1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. Il soggetto responsabile delle entrate tributarie è di seguito chiamato "Responsabile".
2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base

alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

4. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000.
5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 modificato con D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, nel rispetto delle novità legislative introdotte con la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo.
6. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a soggetti terzi abilitati, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 - Gestione delle entrate tributarie

1. L'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui alla comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata
3. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. 639/1910;
 - b) mediante la riscossione di ruolo di cui al d.P.R. 602/1973, se affidata agli agenti delle riscossione coattiva, nel rispetto delle norme del decreto legge n. 193/2016 convertito nella legge n. 225 del 1 dicembre 2016;
4. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquisisce la qualifica di Responsabile dell'entrata.
5. In caso di affidamento a terzi della gestione del servizio, il Soggetto affidatario è autorizzato a trattare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune o ad altri Enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili esclusivamente al fine dello svolgimento

dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo.

6. In caso di affidamento a terzi della gestione del servizio, il Soggetto affidatario deve rispettare tutte le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in merito alla privacy per la tutela delle persone e di altri soggetti nel rispetto del trattamento dei dati personali, sottoscrivendo il relativo contratto di affidamento, nel quale sono inserite tutte le clausole idonee a rispettare, nelle procedure di trattamento dei dati personali, le norme della citata legge, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
7. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del Dlgs 446/97 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.

Art. 11 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento e nelle forme previste dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, può stabilire, in modo più favorevole ai contribuenti, i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.
3. Il Funzionario responsabile del tributo ha la facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento delle entrate tributarie, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini di un corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata che potrà essere accolta o respinta dal Funzionario responsabile.
4. Qualora si verificassero situazioni eccezionali, emergenze sanitarie, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari, la Giunta Comunale, sulla base di specifica relazione del competente responsabile attestante il verificarsi di dette condizioni, può sospendere o differire i termini ordinari di pagamento.
5. I termini ordinari possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti e/o di tributo a seguito di calamità naturali o in caso di altre emergenze anche di tipo sanitario mediante Delibera di Giunta, precisandone nella stessa i motivi.
6. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia di entrata, a mezzo autoliquidazione da parte del contribuente oppure tramite l'invio di avvisi di pagamento o inviti bonari di pagamento che specificano le somme dovute e l'eventuale suddivisione in rate;

Art. 12 - Attività di verifica e di controllo

1. Il Responsabile di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano il singolo tributo.
2. Qualora le attività di gestione di un'entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento

che devono indicare il nominativo del Responsabile.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
4. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile del tributo, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Art. 13 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. Il provvedimento di accertamento, di recupero o sanzionatorio di obbligazione tributaria, deve presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
2. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista può essere sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. La notifica al destinatario degli atti di cui al comma precedente può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno
 - direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'art. 1, commi 158-160, della legge 296/2006
 - mediante messo notificatore
 - mediante posta elettronica certificata (PEC)
4. In caso di notifica i costi di elaborazione e di notifica vengono applicati secondo quanto disposto dal comma 803 della Legge 160/2019 che richiama quanto previsto D.M. Economia e Finanze del 12 settembre 2012 pubblicato in G.U. n. 254 del 30/10/2012. L'articolo 2 del suddetto decreto prevede quanto segue :
 - € 5,18 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - € 8,75 per gli atti notificati mediante messo comunale;
 - € 8,35 per gli atti notificati all'estero.
5. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett- b) D.lgs 446/97 i costi di notifica degli atti e quelli relativi alle successive fasi cautelari ed esecutive della riscossione coattiva sono posti a carico del debitore e verranno applicati nelle modalità previste dal comma 803, art. 1 della Legge 160/2019
6. I decreti ministeriali e la normativa nazionale che saranno emessi ad integrazione e modifica di quanto disciplinato nei precedenti commi 4 e 5 entreranno in vigore e saranno immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Art. 14 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, riguardanti avvisi di accertamento emessi ai sensi del comma 792 art. 1 della legge n. 160/2019 o richieste di notifica di ingiunzioni di pagamento, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse per ragioni di temporanea difficoltà, non solo economica, dilazioni o rateizzazioni di pagamento.
2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui alle successive lettere b), c) si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
3. Le rateizzazioni sono concesse con provvedimento del Responsabile del tributo o dal soggetto affidatario su istanza presentata dal debitore entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento:
 - a) è consentita la rateizzazione di pagamenti di somme dovute per annualità arretrate e formalmente accertate di importo complessivo pari o superiore a € 100,00 (cento/00);
 - b) la rateizzazione può essere concessa secondo il seguente schema:
 - da 100,01 a 500 euro fino a quattro rate mensili;
 - da 500,01 a 3.000,00 euro da 5 a 12 rate mensili;
 - da 3.000,01 a 6.000,00 euro da 13 a 35 rate mensili;
 - da 6.000,01 a 20.000,00 euro da 36 a 72 rate mensili
 - in presenza di debitori che presentano una situazione economica-non tributarie e/o personale particolarmente disagiata, si può procedere alla concessione di rateizzazioni più favorevoli rispetto allo schema sopraindicato, mediante valutazione della condizione economica, dichiarazione dei redditi, documenti di bilancio, presenza di ipoteche o altri diritti reali sui beni di proprietà o altri documenti che attestino la situazione di temporanea difficoltà del soggetto. Per quanto riguarda la situazione economica il contribuente può fare richiesta di rateizzazione se il valore ISEE non supera € 20.000,00;
4. Al Funzionario Responsabile compete la valutazione per il diniego o la concessione della rateizzazione, fatte salve le condizioni generali ed economiche del contribuente per le quali può essere richiesta idonea documentazione, e la decisione del numero di rate nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce indicate alla lettera b);
5. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicata sull'istanza;
6. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e dai modelli precompilati da utilizzare ai fini del pagamento;
7. Per importi superiori a € 20.000,00 (ventimila) può essere richiesta la presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge;
8. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi del periodo di rateazione, si procederà all'invio del sollecito per la regolarizzazione della posizione; trascorsi i termini del sollecito senza aver saldato le rate mancanti, il debitore decade automaticamente dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione; in mancanza il debito residuo verrà riscosso coattivamente dall'Ente;

9. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità o in caso di situazioni di emergenza;
10. L'importo già rateizzato non può essere ulteriormente rateizzato;
11. La domanda dovrà essere sottoscritta dal debitore ed in caso di persone giuridiche o società di persone dal legale rappresentante;
12. L'importo delle rate deve essere versato entro il termine stabilito nell'atto che concede la rateizzazione e saranno comprensive degli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di scadenza del versamento delle somme accertate alla data di versamento della rata;
13. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
14. E' facoltà del Funzionario Responsabile del tributo richiedere altra documentazione al debitore ad integrazione della domanda, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni.
15. La domanda di rateizzazione può essere consegnata dal richiedente direttamente al Protocollo dell'ente, all'Ufficio Entrate e Tributi locali oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica, posta elettronica certificata, allegando fotocopia del documento d'identità.
16. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva di cui al comma 4, il Responsabile del tributo adotta il provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione.
17. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateizzazione accordata.

Art. 15 – Dilazioni per importi affidati all'Agente nazionale della riscossione

1. Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 26 comma 1-bis della d.lgs. n. 46/1999. La richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate-Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative vigenti.

Titolo III

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 16 - Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti

1. E' fissato in € 12,00 (dodici) il limite di esenzione dal versamento delle entrate tributarie comunali per le diverse annualità.
2. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a € 12,00.
3. Con riferimento ai tributi per i quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione o concessione in cui sono indicati tutti gli elementi necessari alla determinazione dei tributi dovuti, il limite indicato al comma 1 deve intendersi riferito alla singola autorizzazione o concessione di riferimento, prescindendo quindi dai limiti temporali indicati negli atti amministrativi medesimi.
4. Il limite degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento relativi all'applicazione dei tributi, ovvero degli eventuali verbali di accertamento che vengano elaborati nella fase del controllo dei versamenti eseguiti, è fissato in € 20,00 (venti). Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.
5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
6. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
 - spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
 - consistenza della massa attiva;
 - tempi per ottenere il pagamento;
 - profili di rischio di una eventuale azione legale.
7. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

Art. 17 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto, entro il termine in cui opera la prescrizione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve contenere:
 - generalità e codice fiscale del contribuente che chiede il rimborso;

- la somma richiesta a rimborso specificando il tipo di tributo;
 - la motivazione per la quale viene chiesto il rimborso
 - la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento
 - la firma per sottoscrizione
3. Il Responsabile del tributo, entro i termini di legge, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi.
 4. Gli interessi vengono calcolati nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento;
 5. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile informa il contribuente precisando che può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 6. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni tributo e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore ad € 12,00 (dodici).

Art. 18– Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo o di altri tributi locali versati sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita richiesta contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare suddivise per anno d'imposta;
3. La stessa compensazione può avvenire anche su iniziativa dell'Ente previa apposita comunicazione al contribuente
4. Il contribuente potrà procedere alla compensazione solo una volta che l'istruttoria dell'istanza di compensazione sarà conclusa con esito positivo o vi sia stata comunicazione da parte dell'Ente della compensazione avvenuta d'ufficio.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
6. E' consentita la compensazione, tra crediti e debiti verso il Comune, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale in caso di tributi locali.
7. Resta impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
8. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione

- previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

Art. 19 - Accollo

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario nei modi e termini di legge.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - Generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - Il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo;

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. L'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale
2. Le procedure di riscossione coattiva, poste in essere mediante affidamento della riscossione delle somme a soggetto legittimato, hanno inizio decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento. Le procedure di riscossione coattiva seguono quanto previsto dalla Legge 160/2019 articolo 1 e seguenti modifiche e aggiornamenti normativi;
3. La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente può avvenire:
 - attraverso la procedura del ruolo disciplinata dal DPR 29.09.1973, n. 602 con esclusione dell'art. 48-bis e successive modificazioni e D.Lgs 13.04.1999 n. 112 e successiva modificazioni,
 - mediante ingiunzione di pagamento emessa da tutti gli altri soggetti (~~direttamente dal Comune, dai concessionari privati iscritti all'albo, dalle società miste, in house, ecc..~~) disciplinata da R.D. 14.04.1910 n. 639 e D.P.R. 29.09.1973, n.602 e precisamente;
 - in forma diretta dal Comune;
 - mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - - mediante l'Ente Riscossione Sicilia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 e ai sensi delibera n. 288 del 7 luglio 2017 della Giunta regionale siciliana, per i residenti sull'Isola
4. Le relative attività competono al Funzionario Responsabile del tributo.

Art. 21 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate tributarie comunali

1. Gli interessi per la riscossione delle entrate tributarie comunali, sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi in caso di rimborso, a decorrere dalla data di eseguito versamento.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Su tutte le somme, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
4. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019 ovvero: *“a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate non tributarie le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019, sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973 e s.m.i. calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli stessi”*.

Titolo IV – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 22 - Disposizione per la riscossione delle entrate non tributarie

1. Il presente titolo disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali non tributari in caso di omesso pagamento.
2. Le procedure di riscossione delle entrate non tributarie poste in essere mediante affidamento della riscossione delle somme a soggetto legittimato, hanno inizio decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento. Le procedure di riscossione coattiva seguono quanto previsto dalla Legge 160/2019 articolo 1 e seguenti modifiche e aggiornamenti normativi;
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
4. La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente può avvenire:
 - attraverso la procedura del ruolo disciplinata dal DPR 29.09.1973, n. 602 con esclusione dell'art. 48-bis e successive modificazioni e D.Lgs 13.04.1999 n. 112 e successiva modificazioni,
 - mediante ingiunzione di pagamento emessa da tutti gli altri soggetti (direttamente dal Comune, dai concessionari privati iscritti all'albo, dalle società miste, in house, ecc..) disciplinata da R.D.

14.04.1910 n. 639 e D.P.R. 29.09.1973, n.602;

- in forma diretta dal Comune;
 - mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - mediante l'Ente Riscossione Sicilia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 e ai sensi delibera n. 288 del 7 luglio 2017 della Giunta regionale siciliana, per i residenti sull'Isola
5. Il Responsabile dell'entrata individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili.

Art. 23 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile di Area al quale le entrate sono state affidate, può notificare, mediante raccomandata AR, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito, dando al debitore un termine non inferiore a 15 giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applica alle entrate comunali di natura tributaria.

Art. 24 - Accertamento esecutivo per entrate non tributarie

1. L'accertamento esecutivo non tributarie, finalizzato alla riscossione delle entrate non tributarie, deve essere notificato di norma entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
2. L'accertamento esecutivo delle entrate deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo delle entrate deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 25 - Riscossione coattiva entrate non tributarie

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario è il funzionario che procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti relativi alle entrate non tributarie, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli stessi.
2. Decorsi sessanta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo, il Responsabile dell'entrata predispone le liste di carico secondo le modalità del tracciato che il Responsabile del Servizio Finanziario metterà a disposizione.
3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 12,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 26 - Interessi moratori riscossione e coattiva entrate non tributarie

1. Su tutte le somme, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019 ovvero: *“a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate non tributarie le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019, sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973 e s.m.i. calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli stessi”*.

ART. 27 – Rateizzazione

1. Il Responsabile dell'entrata non tributaria o il soggetto affidatario della riscossione forzata, di cui all' art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e di obiettiva difficoltà, concede la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, certe, liquide ed esigibili, in rate mensili fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
- in presenza di debitori che presentano una situazione economica-non tributariee e/o personale particolarmente disagiata, si può procedere alla concessione di rateizzazioni più favorevoli rispetto allo schema sopraindicato, mediante valutazione della condizione economica, dichiarazione dei redditi, documenti di bilancio, presenza di ipoteche o altri diritti reali sui beni di proprietà o altri documenti che attestino la situazione di temporanea difficoltà del soggetto. Per quanto riguarda la situazione economica il contribuente può fare richiesta di rateizzazione se il valore ISEE non supera € 20.000,00;

Il contribuente in sede di presentazione dell'istanza può indicare il numero di rate richieste compatibilmente con il numero di rate previste per lo scaglione di riferimento.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al comune direttamente allo sportello, al protocollo dell'ente o inviata tramite posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica del documento d'identità. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata:

- a) Per le persone fisiche, la dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità che non dovrà superare l'ammontare di euro 20.000,00 ed eventuale altra documentazione idonea a consentire la verifica del disagio economico;
 - b) Per le persone giuridiche, tutta la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti (come ad esempio: bilanci, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovantelo stato di crisi).
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 26 nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
 3. Per importi superiori a € 20.000,00 (ventimila) può essere richiesta la presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge.
 4. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi del periodo di rateazione, si procederà all'invio del sollecito per la regolarizzazione della posizione; trascorsi i termini del sollecito senza aver saldato le rate mancanti, il debitore decade automaticamente dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione; in mancanza il debito residuo verrà riscosso coattivamente dall'Ente;
 5. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità o in caso di situazioni di emergenza;
 6. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva di cui

al comma 1, il Responsabile dell'entrata non tributaria adotta il provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione.

7. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateizzazione accordata.

Titolo V

TRIBUTI COMUNALI: ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO SENZA CONTRADDITORIO

CAPO I - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 28 - Istituzione del diritto di interpello

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i *tributi comunali*.
2. Il contribuente può interpellare l'Ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie, pertanto ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 29 – Procedure ed effetti

1. L'Ufficio Comunale risponde alle istanze, con atto scritto e motivato inviato all'istante con raccomandata A.R. o e-mail, nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Ufficio Comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali

comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Comunale ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non vincola il contribuente che se non si adegua, resta soggetto agli ordinari poteri di accertamento e non è impugnabile.
6. Il termine per la risposta è interrotto se il Comune richiede la regolarizzazione dell'istanza o l'integrazione della documentazione. Al termine non si applica la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto, relativa ai termini processuali.

Art. 30 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima, senza che a tali fini assumano valenza i termini concessi all'Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

Art. 31 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale; l'istanza può essere presentata anche da un sostituto o responsabile d'imposta, o da un professionista per conto di altro soggetto purché specificamente indicato. Non può essere presentata da un professionista o da un'associazione in maniera generica per i suoi clienti o associati;
 - b) l'indicazione della tipologia di interpello;
 - c) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - d) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - e) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - f) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - g) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;

- h) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
 3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. In tal caso il parere su interpelli ordinari è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
- Se il contribuente non provvede all'integrazione entro un anno l'istanza si intende rinunciata, ma può essere ripresentata per adempimenti successivi.

Art. 32– Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 23;
 - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 22;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. L'istanza di inammissibilità sarà comunicata al contribuente entro il medesimo termine per la risposta

CAPO II – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 33 -Ravvedimento operoso

1. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso così come disciplinato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e modificato con il Decreto Legge n. 124/2019 convertito nella L. 157/2019. Il ravvedimento è inoltre disciplinato dall'art. 50 della L.449/1997 e dalle successive integrazioni e modifiche sempre nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti tributari.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. La sanzione è ridotta sempreché' la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate ispezioni, accessi e verifiche o altre attività amministrative di accertamento notificate al contribuente;
4. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l'articolo 13-bis comma 1 del d.lgs. 472/1997 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni

Art. 34 - Attività del contribuente

1. Con il ravvedimento operoso il contribuente può:
 - eliminare degli errori/omissioni di natura dichiarativa o formale
 - versare il tributo ancora dovuto con gli interessi al tasso legale e la sanzione ridotta
2. A seguito del versamento della sanzione contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, deve essere presentata apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, nei modi e nei tempi previsti da specifico regolamento.

CAPO III – AUTOTUTELA

Art. 35 – Autotutela

1. L'autotutela è disciplinata in base al d.l. 564/94 all'art. 2quater e nel D.M. 37/1997 che prevedono il potere discrezionale della pubblica amministrazione di riesaminare criticamente, su istanza o d'ufficio i propri atti, quando rilevi (o sospetti) che l'atto stesso sia illegittimo cioè contenga un vizio per il quale non doveva essere emanato o doveva assumere un contenuto diverso.
1. Il Responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati dalla legge, su istanza del contribuente o d'ufficio, può procedere:
 - all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. Il Responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo del tributo;
 - b) evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
 - h) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione di quelle somme che sono state indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.
 5. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 36 – Oggetto e limiti

1. Possono essere rivisti in autotutela tutti gli atti di imposizione o che incidono nella sfera giuridica del contribuente: avvisi di accertamento, di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, ruolo e l'ingiunzione, atti di diniego di agevolazioni fiscali o di rimborso di imposte indebitamente versate, atti della riscossione e di diniego di rateazione; ma anche atti favorevoli al contribuente, quali riconoscimento di esenzioni o agevolazioni.
2. Non è possibile annullare l'atto per vizi, formali o sostanziali, dichiarati insussistenti da una sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
3. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
4. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni, esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
5. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

Titolo VI

TRIBUTI COMUNALI: ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO CON CONTRADDITTORIO

CAPO I- ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 37 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 19.6.1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.
3. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile con riferimento anche a periodi pregressi d'imposta relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
4. L'accertamento con adesione non si applica alle controversie previste dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992

Art. 38 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione, in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
3. Sono escluse dall'accertamento con adesione le questioni attinenti solo l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento, le correzioni di errori materiali, i rimborsi, le sanzioni.
4. In sede di contraddittorio l'Ufficio Comunale deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. Resta fermo il potere dell'Ufficio Comunale di annullare in tutto o in parte, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
6. L'accertamento può essere definito con uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 39 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 40 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a cura dell'Ufficio Comunale prima della notifica dell'avviso di accertamento; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5-ter del d.lgs. n. 218/1997
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ovvero qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

Art. 41 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. L'Ufficio Comunale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, anche a mezzo PEC, almeno 10 giorni prima, con l'indicazione del tributo, delle sanzioni e interessi in caso di definizione agevolata, dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento, dei motivi della pretesa nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; l'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio Comunale.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, l'Ufficio Comunale procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 42 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 31, qualora riscontri elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
4. Ai fini di una più completa e costruttiva definizione del contraddittorio si richiede la presentazione di documentazione, non conosciuta dall'Ufficio, determinante ai fini della definizione dell'accertamento. In particolare nel caso in cui l'oggetto del contendere sia un'area edificabile, alla richiesta di accertamento con adesione può essere allegata una eventuale perizia estimativa da cui si possa evincere la valutazione delle aree edificabili oggetto dell'adesione riferita agli anni di imposta considerati.
5. La suddetta documentazione sarà sottoposta al controllo dell'Area Gestione Territorio per la

necessaria valutazione di congruità.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio Comunale formula l'invito a comparire. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione; eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione, possono essere concesse solo se avanzate entro tale data.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

Art. 43 - Atto di accertamento con adesione

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto in duplice esemplare al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. Al contribuente vengono contestualmente comunicate le modalità di pagamento. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.
3. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione, redatto dall'Ufficio Comunale, in duplice esemplare che deve essere sottoscritto dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge, e dal Funzionario responsabile del Tributo.
4. Nell'atto devono essere indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, dovuti in dipendenza della definizione.

Art. 44 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento dilazionato dell'atto di accertamento con adesione, con le modalità definite dall'art. 12 del presente regolamento.
3. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo d'imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 45 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio Comunale.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio Comunale di procedere ad accertamenti integrativi entro i termini di legge nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio Comunale alla data medesima.
3. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, e neppure a fini extratributari.

Art. 46 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per omessa o infedele denuncia che hanno dato luogo all'accertamento originario, si applicano nella misura previste dalle norme.
2. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzioni le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti.

CAPO II - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 47– Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 modificato dall'art. 10 del D.L. n. 50/2017 , per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 48 – Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) L'ufficio o il funzionario competente;
 - b) L'oggetto del procedimento promosso;
 - c) Il Funzionario competente all'adozione dell'atto finale;
 - d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica,

termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92.

Art. 49 – Valutazione

1. L'Ufficio Comunale, qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 50 ex 42 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le

modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO III - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 51 - Conciliazione Giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Commissioni Tributarie, ad esclusione della Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48- 48-ter del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i.
2. L'avvio del procedimento può avvenire da ognuna della parti e porta alla rideterminazione del tributo, degli interessi e della sanzione
3. La Conciliazione ha validità solo con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi rideterminati, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.
4. Si perfeziona con il pagamento sia del tributo, degli interessi e della sanzione che deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di comunicazione del decreto di conciliazione giudiziale.
5. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

Titolo VII DISPOSIZION FINALI

Art. 52 - Disposizioni finali

1. Le norme del presente Regolamento prevalgono su norme contenute in altri Regolamenti tributari o atti comunali qualora completamente difformi o completamente in contrasto.
2. Le norme del presente Regolamento sostituiscono analoghe norme contenute in altri Regolamenti o atti comunali.
3. Le norme del presente Regolamento integrano analoghe norme contenute in altri Regolamenti o atti comunali se parzialmente difformi o parzialmente in contrasto.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti o di altri Regolamenti specifici in materia.
5. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.